

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 127 del 04/02/2019

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**SELEZIONE DI FORNITORE DA ACCREDITARE A LABORATORIO
ODONTOTECNICO PER GLI AMBULATORI ODONTOIATRICI DELL'ASST
DELLA VALLE OLONA, PER IL PERIODO DI MESI SEI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Vista e richiamata la delibera n. 883 del 25.06.2018 con la quale è stata disposta la prosecuzione della fornitura di protesi dentarie occorrenti agli ambulatori odontoiatrici dell'ASST della Valle Olona con la ditta Wisil Latoor Srl fino al 23.11.2018

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

alle medesime condizioni di cui alla delibera n. 580 del 26.05.2017 con uno sconto del 53,215% da applicare sui valori economici dei manufatti protesici ed ortodontici stabiliti dalla D.G.R. del 27.11.1998 nr. 39897;

Dato atto che:

- in data 19.12.2018 è stata attivata tramite piattaforma Sintel, procedura ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, ID nr. 105354169 per la selezione di un fornitore da accreditare a laboratorio odontotecnico per gli ambulatori odontoiatrici dell'ASST della Valle Olona, per il periodo di mesi sei eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi due, assegnando quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 11.01.2019;
- sono stati invitati alla procedura i seguenti laboratori: Laboratorio Odontotecnico di Piscia Arminio, Laboratorio Odontotecnico Scarnera Cosimo, New Smile laboratorio di ortodonzia, Dental Team Srl, NetQuadro Rete di imprese, Bosetti Giovanni Srl;
- la ditta attuale fornitrice di protesi dentarie Wisil Latoor Srl non è stata inviata alla procedura in parola a seguito delle numerose contestazioni pervenute alla scrivente S.C. Gestione Acquisti (nota prot. nr. 13503/18 del 13.03.2018 e nota prot. nr. 55776/18 del 21.11.2018) e all'Ufficio Sinistri dell'Azienda (nota e-mail del 06.11.2018);
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, risulta pervenuta n. 1 offerta su piattaforma Sintel e precisamente: Bosetti Giovanni Srl n. prot. informatico 1547135168065;

Dato atto che in data 18.01.2019 si è proceduto tramite piattaforma Sintel all'apertura dell'offerta amministrativa e con successiva nota prot. n. 3167/19 del 22.01.2019 è stata trasmessa la documentazione pervenuta dal Laboratorio Bosetti Giovanni Srl al Dott. Lorenzo Tortorella Medico Chirurgo spec. Odontostomatologia in qualità di Responsabile di branca, per la valutazione dei requisiti, come richiesto dalla DGR 39897 del 27.11.1998, ai fini della selezione di fornitore da accreditare a laboratorio odontotecnico per gli ambulatori aziendali dell'ASST;

Rilevato che con nota e-mail in data 23.01.2018 il Dott. Lorenzo Tortorella in qualità di Responsabile di branca si esprime come segue "dopo valutazione documentazione (in allegato), pervenuta dal Laboratorio Bosetti Giovanni, la ditta, viste le dichiarazioni e la DGR del 27/11/1998, si ritiene idonea";

Vista l'offerta prodotta dal Laboratorio Bosetti che offre lo sconto del 15,00% da applicare sui valori economici dei manufatti protesici ed ortodontici stabiliti dalla D.G.R. del 27.11.1998 nr. 39897;

Considerato che a seguito delle verifiche condotte dalla S.C. Gestione Acquisti, il DURC del Laboratorio Bosetti Giovanni Srl, prot n. INPS_13852853 del 21.01.2019 è risultato regolare con il versamento dei premi verso INAIL nonché con il versamento dei contributi INPS;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dato atto che, in caso di esito negativo delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni presentate ovvero di comunicazione da parte della Prefettura della sussistenza sul conto del Laboratorio di informazioni interdittive di cui agli artt. 88 e 92 del DPR 159/2011, l'autorizzazione a laboratorio accreditato decadrà automaticamente;

Precisato che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Azienda in quanto i costi di fornitura sono direttamente a carico dei fruitori delle prestazioni odontoiatriche rese dagli ambulatori dell'ASST della Valle Olona;

Vista la proposta n. 94/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di:

- accreditare a laboratorio odontotecnico per gli ambulatori odontoiatrici dell'ASST della Valle Olona, per il periodo di mesi sei, il Laboratorio Bosetti Giovanni Srl, che offre lo sconto del 15,00% da applicare sui valori economici dei manufatti protesici ed ortodontici stabiliti dalla D.G.R. del 27.11.1998 n. 39897 ;
- dare atto che la fornitura avrà decorrenza dal 15.02.2019 al 14.08.2019, riservandosi di usufruire dell'opzione di rinnovo pari ad ulteriori mesi due, prevista nei documenti di gara, previa verifica alla fine dei sei mesi contrattuali da parte dell'Azienda della sussistenza dell'interessa alla procedura;
- pubblicare, nei modi e nei termini di legge, l'esito della procedura di gara di che trattasi;
- formalizzare con il Laboratorio Bosetti Giovanni Srl, il rapporto convenzionale di cui al testo approvato dalla D.G.R. del 27.11.1998 nr. 39897, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 94/2019 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1°- di accreditare a laboratorio odontotecnico occorrente agli ambulatori odontoiatrici dell'ASST della Valle Olona, per il periodo di mesi sei, il Laboratorio Bosetti Giovanni Srl, che offre lo sconto del 15,00% da applicare sui valori economici dei manufatti protesici ed ortodontici stabiliti dalla D.G.R. del 27.11.1998 nr. 39897;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

2° - di dare atto che la fornitura avrà decorrenza dal 15.02.2019 al 14.08.2019, riservandosi di usufruire dell'opzione di rinnovo pari ad ulteriori mesi due prevista nei documenti di gara previa verifica alla fine dei sei mesi contrattuali da parte dell'Azienda della sussistenza dell'interesse alla procedura;

3° - di pubblicare, nei modi e nei termini di legge, l'esito della procedura di gara di che trattasi;

4° - di formalizzare con il Laboratorio Bosetti Giovanni Srl, il rapporto convenzionale di cui al testo approvato dalla D.G.R. del 27.11.1998 nr. 39897, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5° - di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Azienda in quanto i costi di fornitura sono direttamente a carico dei fruitori delle prestazioni odontoiatriche rese dagli ambulatori dell'ASST della Valle Olona (CIG Z45266A38E);

6° - di incaricare gli specialisti odontoiatrici degli ambulatori dell'ASST della Valle Olona dei controlli ai sensi della DGR del 27.11.1998 nr. 39897 e relativa convenzione in tutte le fasi attuative;

7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PROTESI DENTARIE

TRA

L'Azienda Ospedaliera/Azienda Sanitaria Localecon
sede legale in P. I.V.A. n.rappresentata dal
Direttore Generale.....

E

Il Laboratorio odontotecnico (ragione sociale)
gestito da del quale sono titolari
o soci i Sigg. con sede in (Comune,
Provincia, Via, Numero Civico).....
.....
P. I.V.A. n. di seguito
denominato laboratorio, nella persona del suo legale Rappresentante

PREMESSO

- A. che la presente convenzione è finalizzata a realizzare il servizio di fornitura delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici da parte dell'Azienda Sanitaria con oneri predeterminati a carico degli utenti;
- B. che tutti gli atti medici precedenti, contestuali e successivi all'applicazione delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici attengono alla piena ed esclusiva responsabilità professionale dello specialista odontoiatra, e che tali prestazioni sono direttamente erogate dall'Azienda Sanitaria a mezzo dei propri specialisti odontoiatri;
- C. che possono essere ammessi alla presente convenzione solamente i laboratori odontotecnici in regola con l'iscrizione alla Camera di Commercio e con autorizzazione amministrativa comunale di esercizio, e in possesso dei requisiti organizzativi, umani e strumentali che consentono:
- la lavorazione di scheletrati in cromo-cobalto (tipo wisil, vitallium, nobilim, ticonium, durallium, o altri simili con analoghi requisiti), con fonditrici elettroniche e forni di preriscaldamento approvati dalle case-madri;
 - la lavorazione di protesi mobili in acrilico con macchinari ad iniezione e pressione controllata, e polimerizzate a caldo in via umida (a tempo e temperatura controllata);
 - la lavorazione di protesi fisse con forni e fonditrici sotto vuoto, che diano garanzie di non alterabilità metallografiche delle leghe;
- D. che non possono essere ammessi alla presente convenzione laboratori odontotecnici in cui operino o siano cointeressate, a qualunque titolo, persone legate al Servizio Sanitario Nazionale da rapporto convenzionale o di impiego o che, comunque, svolgano la loro attività in altre strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;



E. che la presente convenzione può essere stipulata anche con consorzi o cooperative tra odontotecnici;

ACCERTATO

dagli Atti e con sopralluogo in dataeffettuato dal funzionario dell'Azienda Sanitaria, Sig. e dallo specialista odontoiatra convenzionatoche il laboratorio è in possesso di tutti i requisiti di cui in premessa e che non sussiste la condizione ostativa di cui alla precedente lettera D, come risulta anche dall'allegata dichiarazione, a firma del legale rappresentante del laboratorio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1

L'Azienda Sanitariaaffida al laboratorio l'esecuzione delle protesi dentarie, di cui all'unito Tariffario Regionale, che è parte integrante del presente atto, e degli apparecchi ortodontici, forniti agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale su prescrizione degli specialisti odontoiatri operanti presso le strutture dell'Azienda Sanitaria.....

Gli oneri convenzionali relativi ai manufatti, di cui al comma precedente, sono a totale carico degli utenti.

ART. 2

Il laboratorio provvede, acquistando direttamente il materiale necessario, alla lavorazione, alla costruzione e alla consegna dei manufatti indicati nell'allegato di cui al precedente Articolo 1, che debbono essere realizzati nel più rigoroso rispetto della prescrizione e delle indicazioni dello specialista odontoiatra.

La scelta del materiale di cui al precedente comma deve sempre avvenire tra quelli di cui la CE ha accertato i requisiti minimi di qualità e che siano appropriati per l'esecuzione del manufatto protesico o ortodontico prescritto dall'odontoiatra.

ART. 3

Le impronte sono prelevate dagli specialisti odontoiatri dell'Azienda Sanitaria e ritirate dal laboratorio, che vi deve provvedere direttamente tramite un proprio incaricato.

Qualora, in sede di lavorazione delle protesi e degli apparecchi ortodontici le impronte non risultino pienamente rispondenti, il laboratorio ne dà immediata comunicazione agli organi dell'Azienda Sanitaria per quanto di conseguenza.

ART. 4

La consegna, da parte del laboratorio, delle protesi dentarie e degli apparecchi ortodontici costruiti o riparati avviene presso l'ambulatorio, di cui al precedente Articolo 1, alla presenza dello specialista odontoiatra.

Ove, a seguito della prova finale della protesi o dell'apparecchio ortodontico sul paziente, si rendano necessari, a giudizio dello specialista odontoiatra, ulteriori accertamenti, correzioni del manufatto o anche il rifacimento totale, il laboratorio è tenuto a provvedere ai conseguenti lavori a suo carico, qualunque sia la causa delle imperfezioni riscontrate.



Gli obblighi convenzionali del laboratorio si intendono pienamente assolti soltanto allorché lo specialista odontoiatra abbia espresso il suo positivo giudizio sulla qualità merceologica convenzionale della protesi e dell'apparecchio ortodontico e sulla idonea rispondenza degli stessi alla prescrizione e alle esigenze cliniche del paziente.

ART. 5

Nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all'applicazione della protesi dentaria o dell'apparecchio ortodontico in cui lo specialista odontoiatra lo ritenga utile e solo in caso di sua esplicita richiesta, il laboratorio deve garantire la presenza nell'ambulatorio dell'Azienda Sanitaria di un proprio odontotecnico diplomato.

ART. 6

Circa i tempi di esecuzione dei manufatti si conviene che:

- le riparazioni devono essere eseguite entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla commissione e comunque in rapporto al tipo di guasto e all'urgenza del caso;
- le prove degli apparecchi (prova corone, denti, masticazione) debbono essere effettuate ad un intervallo non superiore ai sette giorni lavorativi;
- la consegna degli apparecchi medesimi deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dall'ultima prova;

Il termine massimo tra il ritiro della prima registrazione da parte del laboratorio e la consegna dei manufatti definitivi non deve superare, comunque, i trenta giorni lavorativi.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, il laboratorio intrattiene rapporti esclusivamente con gli specialisti odontoiatri e con il dirigente dell'Azienda Sanitaria interessata.

E' fatto rigoroso divieto al medesimo di intrattenere rapporti di natura professionale con gli utenti, che sono di esclusiva competenza dello specialista odontoiatra, o comunque rapporti di altro genere riferibili al contenuto convenzionale con gli utenti stessi, che sono di esclusiva competenza dell'Azienda Sanitaria interessata.

Il laboratorio è impegnato a segnalare immediatamente all'Azienda Sanitaria eventuali richieste in tal senso avanzate dagli utenti.

ART. 8

I costi per i servizi resi all'utente devono essere riferiti ai prezzi di cui al Tariffario Regionale allegato.

Ai fini della liquidazione al laboratorio, lo specialista odontoiatra dell'Azienda Sanitaria, dopo la preparazione del cavo orale, la prescrizione dello specialista medesimo, e la scelta merceologica dell'utente, comunica a quest'ultimo l'ammontare dell'onere a suo carico, redigendo apposito preventivo: tale ammontare è integralmente corrisposto in via anticipata dall'utente stesso tramite versamento in c/c postale a tergo del quale è da prestamparsi, a titolo causale, la dicitura "*contributo convenzionale per l'erogazione di protesi dentarie da parte dell'Azienda Sanitaria.....- Ambulatorio di*", intestato al laboratorio, da effettuarsi e comprovarsi prima della rilevazione delle impronte.

Le relative fatture sono trasmesse dal laboratorio al paziente.

Gli oneri convenzionali sono onnicomprensivi, in particolare sono comprensivi di eventuali oneri fiscali, del costo delle operazioni di ritiro delle impronte e di consegna dei manufatti, dei costi riferiti alla messa a disposizione dell'odontotecnico diplomato nei casi di cui al precedente Articolo 5, nonché del costo del modulario necessario a riflettere tutte le operazioni afferenti il servizio, che il laboratorio si impegna a fare stampare a proprie spese in congrua quantità.



ART. 9

La presente convenzione si intende immediatamente e automaticamente risolta:

- ove si accerti la sopravvenuta sussistenza della condizione di inammissibilità di cui alla lettera D del preambolo;
- ove si accerti che i manufatti convenzionali non sono direttamente e completamente costruiti dal laboratorio presso le proprie strutture ubicate in
- ove sia accertata la violazione dei divieti contenuti nel 2° comma del precedente Articolo 7; l'Azienda Sanitaria, inoltre, si riserva la facoltà di considerare unilateralmente e immediatamente risolta la presente convenzione nei casi in cui:
 - si accerti che il materiale impiegato per la costruzione dei manufatti non corrisponda alle caratteristiche richieste, fermo restando che il laboratorio assume nei confronti dell'Azienda Sanitaria medesima la completa responsabilità sia per quanto riguarda il materiale impiegato, che la tecnica di costruzione, dovendo i manufatti essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
 - a fine anno il giudizio complessivo sulla qualità delle protesi e degli apparecchi ortodontici, formulato, alla stregua di riscontri obiettivi, di concerto tra il dirigente dell'Azienda Sanitaria interessata e gli specialisti odontoiatri, non sia positivo.

Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione della presente convenzione, previste dal Codice Civile.

ART. 10

La presente convenzione ha la durata di anni uno, con decorrenza dal.....fino al.....e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo quanto previsto per gli oneri convenzionali dal precedente Articolo 8, ove non intervenga disdetta da una delle parti da formularsi con raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza.

Per quanto concerne i contenuti economici della presente convenzione, eventuali adeguamenti tariffari dovranno comunque avere luogo sulla base di intese avvenute a livello regionale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione, tramite semplice comunicazione al laboratorio, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria regionale in contrasto con la continuazione del rapporto convenzionale.

L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà di aggiornare a scadenza annuale il proprio elenco dei soggetti convenzionati per la fornitura dei manufatti protesici.

ART. 11

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, anche mediante sopralluoghi presso i locali del laboratori, ogni circostanza ritenuta utile alla migliore attuazione dei contenuti convenzionali.

